

ORIENTAMENTI

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 aprile 2013

che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro

(BCE/2013/11)

(2013/212/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3 e l'articolo 16,

vista la decisione BCE/2013/10 del 19 aprile 2013 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro ⁽¹⁾,

Considerando quanto segue:

- (1) Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione e interpretazione dell'indirizzo BCE/2003/5 del 20 marzo 2003 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro ⁽²⁾ e ai fini di un riferimento coerente alle banconote in euro autentiche aventi corso legale, è opportuno utilizzare solo il termine «danneggiate».
- (2) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2003/5,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifica

L'articolo 4 dell'indirizzo BCE/2003/5 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4*

Sostituzione di banconote in euro danneggiate

1. Le BCN danno debitamente attuazione alla decisione BCE/2013/10 ^(*).

2. Nel dare attuazione alla decisione BCE/2013/10, e salvo ogni eventuale restrizione legale, le BCN possono distruggere le banconote in euro danneggiate o loro frammenti, a meno che vi siano fondamenti legali in base ai quali esse debbano essere conservate o restituite al richiedente.

3. Le BCN designano un unico organo che adotti le decisioni in merito alla sostituzione delle banconote in euro danneggiate nei casi disciplinati dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione BCE/2013/10, e ne informano la BCE.

(*) GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37.»

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 3

Destinatari

Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 aprile 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

⁽¹⁾ Cfr. pag. 37 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20.